



sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

(delibera della Giunta Comunale n. 1/2008)



Oggetto

Directive per la istituzione delle singole Consulte Comunali di cui all'Art. 12 del vigente Regolamento degli Istituti di Partecipazione, dette di seguito "Consulte".

Art. 1

Modalità per la istituzione

1. Il Sindaco, ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione, consulta le Associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme associative che hanno gli stessi scopi e finalità della Consulta in merito alla loro volontà di adesione.
2. Le Associazioni manifestano per iscritto, entro 15 giorni, la propria volontà di far parte della Consulta e comunicheranno contestualmente il nominativo del loro rappresentante.
3. Qualora l'Associazione che ha aderito non abbia provveduto alla contestuale comunicazione del proprio rappresentante in seno alla Consulta, sarà considerato rappresentante della stessa il legale rappresentante fino a diversa comunicazione;
4. La Giunta Comunale contestualmente:
 - determina, in ragione dell'esito della consultazione cui al comma 1), se sussistono le condizioni organizzative e funzionali per l'istituzione della Consulta;
 - in caso positivo, istituisce la Consulta nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione e dal presente atto e ne approva l'atto istitutivo;
5. La Consulta opera a decorrere della data di esecutività della delibera con la quale è stata istituita.
6. Ai sensi dell'art. 12, comma 6), del vigente Regolamento degli Istituti di Partecipazione, il Sindaco dà comunicazione della avvenuta istituzione della Consulta Comunale al Segretario Generale, affinché questi provveda all'iscrizione della Consulta nell'apposita sezione dell'Albo delle Libere Forme associative.

Art. 2

Atto istitutivo

1. L'atto di cui al comma 4) dell'articolo che precede dovrà comunque contenere:
 - le finalità e gli obiettivi da perseguire;
 - il settore e/o i settori nell'ambito dei quali la Consulta deve operare;
 - eventuali criteri di organizzazione e funzionamento della Consulta.
2. La Giunta Comunale, successivamente all'approvazione dell'atto istitutivo, potrà apportare allo stesso modifiche ed integrazioni.



3. La Consulta, successivamente all'approvazione dell'atto istitutivo, potrà chiedere alla Giunta Comunale modifiche ed integrazioni dello stesso. La Giunta, entro il termine dei successivi 30 giorni dal deposito al protocollo del Comune della richiesta, deciderà in merito alla stessa, dandone comunicazione al Presidente.

Art. 3

Composizione della Consulta

1) Compongono la Consulta:

- il Sindaco o un suo delegato;
 - le Associazioni in possesso dei requisiti di cui all'Art. 12) comma 3) del Regolamento degli istituti di partecipazione, che hanno aderito alla Consulta in fase costituente o successivamente ad essa.
 - singoli e associazioni non in possesso dei requisiti di cui al citato Art. 12), che condividono le finalità della Consulta, e/o che hanno acquisito particolare merito nel settore di intervento della Consulta e/o la cui attività è ritenuta utile per il conseguimento degli obiettivi di quest'ultima.
- 2) Il Sindaco o un suo delegato e le Associazioni in possesso dei requisiti di cui all'Art. 12) comma 3) del Regolamento degli istituti di partecipazione, che hanno aderito alla Consulta in fase costituente o successivamente ad essa, sono membri di diritto della Consulta;
 - 3) I singoli e le Associazioni non in possesso dei requisiti di cui al citato Art. 12) possono partecipare all'attività della Consulta in via definitiva o in via temporanea;
 - 4) I soggetti di cui al comma 3) che precede sono individuati, anche su loro richiesta, e sentita l'Assemblea della Consulta, dal Presidente, che ne definisce le modalità di partecipazione.
 - 5) Un membro della Consulta, designato in permanenza o di volta in volta dal Presidente, svolge funzione di segretario ed ha il compito di verbalizzare le sedute degli organi della Consulta.

Art. 4

Adesione alla Consulta successivamente alla sua istituzione

- 1) Le Associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 12) del Regolamento degli Istituti di Partecipazione che intendono aderire alla Consulta successivamente alla sua istituzione, devono, secondo le modalità di cui ai commi 2) e 3) dell'art. 1 che precede, presentare istanza scritta al Sindaco che, sentito il parere tecnico del Segretario Generale, trasmette la richiesta al Presidente della Consulta perché sia formalizzata la partecipazione.
- 2) Nel caso in cui non sussistano i requisiti previsti per l'adesione alla Consulta, sarà data comunicazione motivata agli interessati da parte del Segretario Generale Comune.

Art. 5

Funzioni delle Consulte



1) Le Consulte hanno funzioni:

- consultive e propositive nei confronti dell'attività del Comune relativamente alle materie di competenza;
- di collaborazione con l'Amministrazione Comunale nell'individuazione di priorità e nella gestione delle iniziative poste in essere dalla stessa limitatamente alle materie di loro competenza e alle loro finalità.

Art. 6
Finalità

1. Porsi come luogo di confronto e collaborazione fra associazioni, enti ed organizzazioni al fine di aumentare la capacità singola ed associata di elaborare, comprendere e proporre valori che ispirano l'operato e l'attività della Consulta;
2. Proporre il confronto e il dialogo costante con le istituzioni;
3. Favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica ed associata;
4. Formulare proposte agli organi del Comune affinché questi assumano iniziative di partecipazione;

Art. 7
Modalità di svolgimento delle attività

1) La Consulta agisce autonomamente nel rispetto dei seguenti principi:

- sussidiarietà nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale;
- differenziazione, adeguatezza, collaborazione e cooperazione con il territorio e le sue rappresentanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali;
- pari dignità, equità e solidarietà nei confronti della popolazione.

Art. 8
Diritti e doveri dei componenti della Consulta

- 1) I membri di diritto della Consulta sono componenti dell'Assemblea della medesima, alla quale partecipano a mezzo di proprio delegato;
- 2) Il delegato potrà essere sostituito, temporaneamente e/o definitivamente, in qualunque momento previa comunicazione scritta al Presidente della Consulta;
- 3) La sostituzione è efficace al decorrere dalla data di ricevimento da parte del Presidente della relativa comunicazione, la quale dovrà conferire il nominativo del nuovo delegato. In mancanza e/o nel frattempo che ciò avvenga, sarà considerato delegato il rappresentante legale dell'Associazione;

- 4) I componenti della Consulta a qualunque titolo hanno il dovere di prestare la propria attività per il conseguimento degli obiettivi della Consulta con le modalità stabilite dalle norme in materia, dall'atto istitutivo e dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino.

Art. 9

Recesso dalla Consulta

- 1) I componenti della Consulta possono recedere dal parteciparvi in qualunque momento;
- 2) Il recesso non necessita di presa d'atto e diviene efficace dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Presidente della Consulta che informerà l'Assemblea nella prima riunione successiva alla data di ricevimento del recesso.

Art. 10

Decadenza dei componenti della consulta

- 1) Decade dalla carica di componente della Consulta chi:
 - a) viola reiteratamente le disposizioni dell'atto istitutivo e/o degli organi della Consulta;
 - b) non partecipa all'attività della Consulta;
 - c) pone di essere azioni contrarie alla finalità della Consulta;
- 2) La decadenza è disposta dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea, e diviene efficace dalla data di comunicazione agli interessati della intervenuta decadenza da parte del Presidente della Consulta;

Art. 11

Organi della Consulta

- 1) Sono organi della Consulta il Presidente, l'Assemblea ed il Gruppo Operativo se ed in quanto costituito.

Art. 12

Presidente della Consulta

- 1) È Presidente della Consulta il Sindaco o un suo delegato.

Art. 13

Funzioni del Presidente

- 1) Rappresenta la Consulta, ne programma e ne dirige l'attività, e ne cura il funzionamento.
- 2) Pone in essere tutti gli atti e le azioni necessarie per il conseguimento, da parte della Consulta, degli obiettivi stabiliti dall'atto istitutivo, nel citato Regolamento degli Istituti di Partecipazione, nello Statuto Comunale, e in tutte le norme relative alla materia e agli scopi della Consulta;
- 3) Istituisce, solo se ritenuti necessari al migliore funzionamento della Consulta, uno o più gruppi operativi che si occupino di specifiche attività e/o tematiche alla cui attività sovrintende, presiede e coordina;



- 4) Cura il rapporto con gli altri organi del Comune;
- 5) Cura la diffusione dell'informazione sulle attività della Consulta;
- 6) Svolge tutte le altre funzioni attribuitegli con il presente atto e/o con il citato Regolamento degli Istituti di Partecipazione e/o quelle da lui ritenute necessarie per un più efficace ed efficiente funzionamento della Consulta.
- 7) La carica di Presidente della Consulta è gratuita.

Art. 14 **Assemblea**

- 1) I rappresentanti dei membri di diritto sono componenti di diritto dell'Assemblea;
- 2) I rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, se invitati possono partecipare alle sedute dell'Assemblea;
- 3) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, recapitato ai componenti della stessa almeno sette giorni prima di quello della seduta anche tramite posta elettronica;
- 4) L'Assemblea può essere convocata, con i mezzi ritenuti più idonei, in via straordinaria dal Presidente, ogni qual volta è ritenuto necessario, con avviso ai componenti della stessa almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;
- 5) Le riunioni delle sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza del Presidente della Consulta e dei rappresentanti di almeno tre Associazioni;
- 6) L'Assemblea adotta le proprie decisioni senza votazioni formali. Modalità diverse potranno essere stabilite dai singoli Regolamenti delle Consulte, di cui al successivo art. 18).
- 7) I componenti dell'Assemblea hanno il dovere di partecipare alle sedute, collaborando con il Presidente al proficuo svolgimento dei lavori;
- 8) La carica di componente dell'Assemblea è gratuita.

Art. 15 **Competenza dell'Assemblea**

- 1) Contribuisce a determinare il programma delle attività predisposto dal Presidente;
- 2) Esprime i pareri richiesti a qualunque titolo;



- 3) Svolge attività di consulenza per le materie di competenza;
- 4) Pone in essere tutte le attività e adotta tutti i provvedimenti, non di competenza del Presidente, necessari per la proficua, efficace, efficiente attività della Consulta anche se non previsti nel presente atto.

Art. 16

Cessazione dalla carica di membri dell'Assemblea

- 1) I membri cessano dalla carica per cause naturali, dimissioni, revoca del mandato da parte dell'Associazione che rappresentano.
- 2) Decadono dalla carica se per cinque volte, anche non consecutive nel corso dell'anno solare, non partecipano alle sedute.
- 3) Per le dimissioni vale quanto disposto dall'art. 9), comma 2), del presente atto.

Art. 17

Gruppo operativo

- 1) Il Presidente della Consulta se lo ritiene necessario può istituire, nomandone i componenti, uno o più gruppi operativi con il compito di coadiuvarlo nello svolgimento del suo mandato.
- 2) Con la istituzione di ogni gruppo operativo devono essere stabiliti il numero dei componenti, le competenze e le modalità di funzionamento.
- 3) Il Presidente della Consulta è membro dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti, che convoca, coordina e presiede.

Art. 18

Regolamento

- 1) La Giunta Comunale può regolamentare lo svolgimento dell'attività della Consulta e del funzionamento dei suoi organi con apposito atto.

Art. 19

Sede

- 1) La Consulta ha sede presso il Palazzo Comunale o nelle sedi di volta in volta individuate dal Presidente della Consulta.

Art. 20

Norma di rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme di materia e al Regolamento degli Istituti di Partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino.